



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva n. 74 del 3 luglio 2018

O G G E T T O: Rinnovo concessione annuale all'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia terreni di demanio civico a vocazione tartufigena per la raccolta riservata all'utenza dell'Ente. Approvazione schema di convenzione. Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di luglio, alle ore 16,00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Esecutiva, Signori:

- | | | | |
|----|-----------|----------|------------|
| 1. | BORZACCHI | Sergio | Presidente |
| 2. | CECCARINI | Stefania | Assessore |
| 3. | GUARISCO | Marco | Assessore |
| 4. | TOSONI | Alberto | Assessore |

All'appello nominale risulta assente l'Assessore CECCARINI.

Partecipa il Segretario Dott. Rossano CEA che redige il verbale di seduta. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sergio BORZACCHI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente sottopone all'attenzione della Giunta Esecutiva la seguente proposta di deliberazione del Servizio Affari Generali

OGGETTO: Rinnovo concessione annuale all'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia terreni di demanio civico a vocazione tartufigena per la raccolta riservata all'utenza dell'Ente. Approvazione schema di convenzione. Determinazioni.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- in data 17.09.2016 si è esaurita la validità della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 10 del 13.07.2007 e sottoscritta in data 18.09.2007 in forza della quale sono stati fatti oggetto di concessione a favore dell'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia tutti i terreni di demanio civico gestiti da questo Ente in Comune di Tarquinia che presentano vocazione tartufigena, come identificati nel provvedimento medesimo, ai soli fini della raccolta del tubero (*Tuber Aestivum* vitt. – Tartufo Estivo o Scorzone), dando atto contestualmente che la raccolta è stata riservata ai cittadini residenti nel Comune di Tarquinia e, a condizione di reciprocità, fino allo scadere della validità della Convenzione in essere del 18.09.2007, ai cittadini residenti nei Comuni di Tarquinia e Monte Romano soci dell'Associazione medesima, poiché analoga previsione è contenuta in una precedente Convenzione approvata dall'Università Agraria di Monte Romano con deliberazione consiliare n. 35 del 24.11.1999, in merito ai terreni a vocazione tartufigena siti in Comune di Monte Romano;
- il fondamento giuridico della riserva di raccolta del tubero a favore degli utenti dell'Ente presso le tartufaie naturali, come precisato già con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 147 dell'8.10.2013, trattandosi anzitutto di terreni di demanio civico di proprietà collettiva dei residenti in Tarquinia, si fonda sulla base del dispositivo di cui all'art. 3 comma 6 L.R. 16.12.1988 n. 82 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio" è consentito riservare la raccolta a favore del conduttore del fondo (in questo caso questa l'Università Agraria) in quanto la norma recita testualmente *"per riservarsi il diritto di raccolta dei tartufi il conduttore del fondo deve delimitare le tartufaie con apposite tabelle, di dimensione minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, esenti da qualsiasi tassa ed imposta, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra "RACCOLTA TARTUFI RISERVATA"*;
- si è ritenuto che il comma 6 dell'art. 3 della Legge 82/88 si riferisca assolutamente alle sole tartufaie naturali e pertanto tale norma può essere convenientemente applicata al caso di specie in quanto dall'attenta lettura del successivo comma 7 dell'art. 3 della legge regionale (che così recita: *le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al precedente sesto comma con la dicitura "tartufaia controllata"*

- o *"tartufaia coltivata"*, a seconda del caso) risulta espressamente escluso che nel comma 6 ci si riferisca alle tartufaie controllate o coltivate;
- peraltro, va necessariamente considerato che i cittadini di Tarquinia sono proprietari pro indiviso dei terreni di demanio civico gestiti da questa Università Agraria, poiché il vincolo che li lega a tali terreni è assimilabile in tutto e per tutto a quello della proprietà privata
 - inoltre, la legge quadro nazionale 16.12.1985 n. 752, in particolare all'ultimo comma dell'art. 3 riporta testualmente *"Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della Legge 16.06.1927 n. 1766 e 9 R.D. 26.02.1928 n. 332"* quale norma che, di fatto lascia inalterato il disposto analogo di cui alla precedente legge 17.07.1970 n. 568, abrogata espressamente ex art. 20, che sottraeva i beni di uso civico, siano essi di demanio civico o privati gravati, al principio della libera raccolta;
 - il dispositivo della norma nazionale è stato recepito espressamente da alcune Regioni che pertanto contemplano analoga disciplina di settore, come per esempio la Legge della Regione Puglia 28.01.1998 n. 7 *"Usi civici e terre collettive in attuazione della Legge 16 giugno 1927 e R.D. 26 febbraio 1928 n. 332"* che all'art. 22 comma 3 cita alla lettera: *nei demani collettivi la raccolta dei frutti spontanei del sottobosco, dei funghi e dei tartufi è riservata ai titolari dei diritti civici. Della riserva è data notizia con debita tabellazione;*
 - enunciato quasi analogo si rinviene nella legislazione regionale in Campania (si veda l'art. 5 comma 2 della L.R. 20.06.2006 n. 13) e in Calabria (all'art. 22 comma 6 L.R. 26.11.2001 n. 30);
 - il dispositivo della norma nazionale è stato interpretato nel senso di cui sopra anche nella Regione Lazio (vedi il Regolamento per la raccolta dei tartufi del Comune di Trevi nel Lazio);
 - successivamente all'esaurimento della validità della convenzione del 18.09.2007, l'Associazione *"Il Tartufo"* ha reiterato istanza per il rinnovo della concessione e con deliberazione del Commissario straordinario n. 30 del 10.04.2017 è stata di nuovo disposta la concessione, limitatamente ai soci iscritti utenti di questo Ente, come qualificati ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente e per la durata solo di un anno, dei terreni di demanio civico gestiti da questo Ente in Comune di Tarquinia che presentano vocazione tartufigena;
 - la nuova convenzione è stata sottoscritta il 28.04.2017 ed esaurisce la propria validità il 27.04.2018, ferma la possibilità di rinnovo per un altro anno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;

VISTA la richiesta rimessa al protocollo dell'Ente in data 14.03.2018 e acquisita con n. 417 con la quale l'Associazione *"Il Tartufo"* di Tarquinia, in persona del Presidente, chiede il rinnovo della concessione a favore dell'Associazione medesima per la raccolta dei tartufi sui terreni di demanio civico boscati annoverati nel patrimonio di questa Università Agraria, in ragione dell'imminente scadenza della validità della convenzione del 28.04.2017;

RILEVATO che l'assegnazione in concessione a favore dei soci dell'Associazione *"Il Tartufo"* utenti di questa Università Agraria dei terreni di demanio civico a vocazione tartufigena sotto elencati, risponde anche all'esigenza ed opportunità di individuare un soggetto interlocutore, appunto l'Associazione, che verifichi il possesso dei requisiti dei raccoglitori e garantisca, o comunque contribuisca a garantire che l'esercizio della raccolta

dei tartufi venga effettuato con modalità conformi alla normativa vigente in materia ed assicura anche una vigilanza diffusa sul territorio;

DATO ATTO altresì che ulteriore finalità della riserva di raccolta del tartufo a favore dei raccoglitori utenti dell'Ente iscritti all'Associazione Il Tartufo è rappresentata, in correlazione a quanto sopra argomentato, a contenere lo sfruttamento eccessivo delle tartufaie naturali che comporta inevitabilmente un progressivo depauperamento della vocazione tartufigena del suolo (*vedi in tal senso la pronuncia del Commissario per gli Usi Civici di Bologna del 5.12.1930*) in conseguenza di una raccolta del tubero selvaggia ed indiscriminata effettuata spesso con modalità difformi da quelle previste dalla legge;

RILEVATO che l'Associazione "Il Tartufo" ha corredato l'istanza di cui sopra di un elenco di sezioni boschive presso le quali verrebbe esercitata la raccolta del tartufo per una superficie complessiva oggetto di raccolta del tubero drasticamente ridotta già in occasione della concessione di cui alla deliberazione commissariale n. 30/2017 rispetto alla concessione novennale precedente e attualmente di Ha 421.65.00;

VISTO l'elenco dei terreni boscati annoverati nel patrimonio di questo Ente, incluse le pinete, allegato alla sopramenzionata nota del 14.03.2018 che appresso si riporta in dettaglio richiamando quale riferimento le sezioni boschive, le particelle forestali e le relative superfici come riportate nel Piano di Gestione e di Assestamento Forestale 2005-2015:

Sezione boschiva	Particella forestale	Superficie
Poggio del Forno Ovest	40MR	Ha 23.87.84
Quarto della Buca	41MR	Ha 25.19.93
Poggio del Forno Est	39MR	Ha 47.35.87
Monte Cucco Sud	21MR	Ha 28.71.37
Bufolareccia – Fosso Catone	14MR	Ha 7.79.30
Scialamate C	24MR	Ha 8.87.17
Scialamate B	25MR	Ha 16.03.16
Scialamate A	26MR	Ha 21.73.60
Fontana Lea	38MR	Ha 31.32.75
Perazzeta Sud Est	20	Ha 77.58.90
Cese	19MR	Ha 36.93.85
Monte Cucco Nord	20MR	Ha 19.31.95
Pineta di San Giorgio	29	Ha 19.96.36
Pineta di San Gregorio – Loc. Spinicci	28a	Ha 22.96.23
Monte Cucchetto	18MR	Ha 20.87.92
Le Piane Nord	16MR	Ha 6.51.76
Le Piane Sud	17MR	Ha 6.56.27
	Totale	Ha 421.65.00

RITENUTO poter accogliere l'istanza dell'Associazione ribadendo tuttavia, come già stabilito nella precedente deliberazione commissariale n. 30/2017, che la concessione dei terreni sopra elencati per la raccolta del tartufo dovrà essere necessariamente limitata ai soli iscritti all'Associazione che siano utenti di questa Università Agraria, come individuati ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente, non già estesa agli utenti dell'Università Agraria di Monte Romano;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di conservare la possibilità di rilascio di permessi giornalieri gratuiti per la raccolta del tartufo ai non residenti (e pertanto non utenti dell'Ente) muniti di tesserino di idoneità alla raccolta del tartufo, limitando tuttavia in numero massimo di due per anno gli accessi ai fini della raccolta del tubero da parte di ogni richiedente;

RITENUTO inoltre contemplare l'impegno in capo all'Associazione un'attività di vigilanza diffusa presso le sezioni boschive a vocazione tartufigena oggetto di concessione per la raccolta del tartufo, anche al fine di precludere uno sfruttamento indiscriminato delle tartufaie naturali, spesso anche adottando modalità di raccolta del tubero difformi da quelle previste dalla L.R. n. 82/1988;

VISTO l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Il Tartufo, in persona del Presidente pro tempore, schema di convenzione relativo appunto alla concessione, ai soli fini della raccolta del tubero, dei terreni di demanio civico boscati annoverati nel patrimonio di questa Università Agraria che presentano vocazione tartufigena, come sopra identificati, convenzione che consta di n. 15 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 3 comma 6 L.R. 16.12.1988 n. 82;

RILEVATO tuttavia che, nella seduta di questo Esecutivo del 3.05.2018 la proposta di provvedimento è stata rinviata, in quanto, anche in ragione dell'incremento della superficie oggetto di raccolta del tubero, è stato richiesto all'Associazione il pagamento di un canone rideterminato in € 500,00 e la proposta è stata infine accettata dall'Associazione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

Rinnovare la concessione a favore dell'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia, limitatamente ai soci iscritti utenti di questo Ente come qualificati ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente, per la durata di anni uno, ai soli fini della raccolta del tartufo (Tuber

Aestivum vitt. – Tartufo Estivo o Scorzone) sui terreni di demanio civico gestiti da questo Ente in Comune di Tarquinia che presentano vocazione tartufigena (tartufaie naturali) come identificati nel presente provvedimento nella tabella di cui in narrativa, ribadendo che i raccoglitori utenti dell'Università Agraria di Tarquinia iscritti all'Associazione devono essere muniti del tesserino di idoneità alla raccolta del tubero di cui all'art. 6 L.R. 16.12.1988 n. 82.

Approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Il Tartufo, in persona del Presidente pro tempore, schema di convenzione relativo appunto alla concessione, ai soli fini della raccolta del tubero, dei terreni di demanio civico boscati annoverati nel patrimonio di questa Università Agraria che presentano vocazione tartufigena, come sopra identificati, anche ai sensi dell'art. 3 comma 6 L.R. 16.12.1988 n. 82, convenzione che consta di n. 15 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rideterminare in € 500,00 il canone annuo di concessione dei terreni boscati indicati in narrativa ai soli fini della raccolta del tubero, canone che dovrà essere versato dall'Associazione Il Tartufo entro il 30.09.2018.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atti di esecuzione del presente provvedimento.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

La deliberazione è approvata con voti unanimi.

La presente deliberazione con voti unanimi è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto.

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

CONCESSIONE TERRENI DI DEMANIO CIVICO A VOCAZIONE TARTUFIGENA ALL'ASSOCIAZIONE "IL TARTUFO" PER LA RACCOLTA DEL TARTUFO

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ alle ore ____ presso la sede dell'Università Agraria di Tarquinia, ubicata in Tarquinia in Via G. Garibaldi n. 17, sono presenti i Sigg.ri:

1) Dr. Rossano Cea nato a Civitavecchia l'11.05.1970 domiciliato per ragioni della carica in Tarquinia, Via G. Garibaldi n. 17 presso la sede dell'Università Agraria di Tarquinia - cod. fisc. e partita IVA 00076220565 - in nome e per conto della quale interviene al presente atto essendovi legittimato in virtù del Decreto del Commissario straordinario n. ____ del _____;

2) Sig. Giovanni Castellani nato a _____ il _____ in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'Associazione "Il Tartufo" - cod.fisc.90033960569, domiciliato per ragioni della carica in Tarquinia, via G. Garibaldi n. 17 presso gli uffici dell'Università Agraria di Tarquinia, attuale sede dell'Associazione, il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell'Associazione medesima in virtù del verbale di Assemblea del _____ conservato in atti;

Le parti, come innanzi costituite,

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. ____ del _____, sono stati fatti oggetto di concessione annuale a favore dell'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia - e limitatamente ai soci iscritti residenti in Comune di Tarquinia utenti di questo Ente - i terreni di demanio civico dell'Ente che presentano vocazione tartufigena (tartufaie naturali) individuati nel provvedimento medesimo, per la raccolta dei tartufi, ai sensi dell'art. 3 comma 6 L.R. 16.12.1988 n. 82 per una superficie complessiva di Ha 421.65.00 circa;
- i terreni oggetto di concessione a favore dell'Associazione "Il Tartufo" ai soli fini della raccolta del tartufo sono stati identificati richiamando quale riferimento le sezioni boschive, le particelle forestali e le relative superfici come riportate nel Piano di Gestione e di Assestamento Forestale dei boschi e delle pinete dell'Ente per il periodo 2005-2015;

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come innanzi costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse.

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 Concessioni di terreni di demanio civico.

1. L'Università Agraria di Tarquinia – d'ora in poi Ente - concede per la durata di anni uno a favore dell'Associazione "Il Tartufo" – d'ora in poi Associazione - con sede in Tarquinia – Via G. Garibaldi n. 17 limitatamente ai soci iscritti all'Associazione residenti in Comune di Tarquinia e pertanto utenti dell'Ente ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente - i terreni appartenenti al demanio civico dell'Ente a vocazione tartufigena (tartufaie naturali), ubicati nel territorio del Comune di Tarquinia, per la raccolta dei tartufi (Tuber Aestivum Vitt. – Tartufo Estivo o Scorzone) come identificati nella tabella che segue richiamando quale riferimento le sezioni boschive, le particelle forestali e le relative superfici come riportate nel Piano di Gestione e di Assestamento Forestale dei boschi e delle pinete dell'Ente per il periodo 2005-2015:

Sezione boschiva	Particella forestale	Superficie
Poggio del Forno Ovest	40MR	Ha 23.87.84
Quarto della Buca	41MR	Ha 25.19.93
Poggio del Forno Est	39MR	Ha 47.35.87
Monte Cucco Sud	21MR	Ha 28.71.37
Bufolareccia – Fosso Catone	14MR	Ha 7.79.30
Scialamate C	24MR	Ha 8.87.17
Scialamate B	25MR	Ha 16.03.16
Scialamate A	26MR	Ha 21.73.60
Fontana Lea	38MR	Ha 31.32.75
Perazzeta Sud Est	20	Ha 77.58.90
Cese	19MR	Ha 36.93.85
Monte Cucco Nord	20MR	Ha 19.31.95
Pineta di San Giorgio	29	Ha 19.96.36
Pineta di San Gregorio – Loc. Spinicci	28a	Ha 22.96.23
Monte Cucchetto	18MR	Ha 20.87.92

Le Piane Nord	16MR	Ha 6.51.76
Le Piane Sud	17MR	Ha 6.56.27
	Totale	Ha 421.65.00

2. A fronte della concessione l'Associazione si impegna a corrispondere all'Ente il canone annuo di **euro 500,00** (Euro cinquecento/00) entro il termine del 30.09.2018.

Art. 3 Oggetto della concessione

1. La concessione dei terreni di demanio civico dell'Ente a favore dell'Associazione deve intendersi limitata esclusivamente all'attività di raccolta dei tartufi, rimanendo riservata a favore dell'Ente la piena disponibilità dei terreni medesimi per qualsivoglia altra finalità istituzionale, in particolare ai fini delle utilizzazioni boschive.
2. L'Ente si riserva pertanto di limitare o interdire la raccolta provvisoriamente su alcuni dei terreni demanio civico boscati riportati nella tabella di cui all'art. 2 per le finalità di cui al comma precedente.
3. L'Associazione dichiara di essere a perfetta conoscenza dei confini del territorio di demanio civico collettivo dell'Ente nel quale può accedere per la raccolta dei tartufi.

Art. 4 Destinatari della concessione.

1. La raccolta dei tartufi viene riservata sui terreni di demanio civico annoverati nel patrimonio dell'Ente che presentano vocazione tartufigena, appunto le tartufaie naturali, ai sensi dell'art. 3 comma 6 L.R. 16.12.1988 n. 82.
2. La raccolta dei tartufi è riservata ai cittadini residenti nel Comune di Tarquinia utenti dell'Ente ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente iscritti all'Associazione e muniti del tesserino di idoneità alla raccolta del tubero di cui all'art. 6 L.R. 16.12.1988 n. 82.

Art. 5 Obblighi dell'Associazione.

1. L'Associazione assume i seguenti obblighi:
 - 1) gestione delle tartufaie naturali presenti sui terreni di demanio civico senza alcun scopo di lucro con assunzione dell'impegno alla corresponsione di un canone annuo a favore dell'Ente di € 500,00;
 - 2) accettare l'iscrizione a socio di qualsiasi cittadino residente nel Comune di Tarquinia in possesso del tesserino di idoneità alla raccolta di cui all'art. 9 della presente convenzione, senza opporre alcun limite numerico, né qualsivoglia eccezione;

- 3) delimitare le tartufaie con apposite tabelle, di dimensione minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, esenti da qualsiasi tassa ed imposta, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra "RACCOLTA TARTUFI RISERVATA", mentre dovranno rimosse a cura dell'Associazione le tabelle collocate presso le sezioni boschive che non sono più oggetto di raccolta del tartufo;
- 4) vigilanza diffusa su tutti i terreni di demanio civico in ordine a potenziali episodi di raccolta abusiva da parte di soggetti non legittimati e/o episodi di danneggiamento del patrimonio boschivo e zootecnico dell'Ente;
- 5) vigilanza diffusa sui medesimi terreni di demanio collettivo dell'Ente finalizzata alla prevenzione degli incendi, con obbligo per i soci raccoglitori di segnalare all'Ente ogni potenziale principio di incendio e ogni altra anomalia riscontrata;

Art. 6 Riserva di raccolta.

1. L'Ente si riserva di rilasciare permessi gratuiti giornalieri per la raccolta a favore dei non residenti che ne facciano richiesta, purchè in possesso del tesserino di idoneità alla raccolta e di ogni altro eventuale requisito per la ricerca e la raccolta di tartufi.
2. I permessi giornalieri di raccolta di cui al precedente comma 1 del presente articolo sono rilasciati in numero massimo di due per richiedente nell'arco del periodo annuale di concessione. La richiesta deve essere corredata di copia del tesserino di idoneità alla raccolta.

Art. 7 Osservanza del calendario di raccolta.

L'Associazione e, quindi, i suoi soci utenti dell'Ente, dovranno osservare il calendario e l'orario di raccolta di cui all'art. 4 della L.R. 82/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 Modalità di ricerca e di raccolta.

1. L'Associazione e, quindi, i suoi soci utenti dell'Ente, dovranno osservare le seguenti modalità di ricerca e di raccolta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 82/1988 e successive modifiche:
 - 1- ausilio di cani in numero non superiore a due per raccoglitore, appositamente addestrati, oltre ad un cucciolo di età non superiore a dodici mesi;
 - 2- impiego esclusivo del "Vanghetto" o "Vanghella", con l'ausilio nello scavo tra le pietre, di piccole zappe composte di dimensioni non superiori al "malepeggio";

- 3- lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo dal cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato;
- 4- le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente congruato. E' vietata la immissione nelle buche scavate di materiale qualitativamente diverso dalla terra rimossa nonché di pietre e detriti vegetali;
- 5- è vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno, in ottemperanza ai punti da 1-2-3-4-5 dell'art. 5 della L.R. 82/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6- obbligo per i raccoglitori di provvedere alla chiusura delle passine e dei cancelli, laddove eventuali danni causati dal bestiame per negligenza dei raccoglitori verranno addebitati all'Associazione;
- 7- obbligo per i raccoglitori di rispettare tutte le specie di flora presenti nel sottobosco.

Art. 9 Autorizzazione alla raccolta.

1. I soci dell'Associazione, ai fini della raccolta dei tartufi dovranno essere muniti di apposito tesserino di idoneità conforme al tesserino tipo approvato dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 6 della L.R. 82/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Vendita e lavorazione dei tartufi.

1. L'Associazione e, quindi, i suoi soci, dovranno osservare, le norme di cui agli artt. 11, 12 e 13 e 14 e 15 della L.R. 82/1988 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla vendita dei tartufi freschi, nonché alla lavorazione e classificazione e vendita dei tartufi conservati, nonché al loro confezionamento.

Art. 11 Divieti

1. L'Associazione e, quindi, i suoi soci sono tenuti ad osservare i divieti di cui all'art.16 della L.R. 82/1988.

Art. 12 Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente convenzione ed in particolare degli adempimenti di cui all'art. 2 comma 2 comporta la revoca immediata della concessione di cui al precedente art. 2 comma 1, con rinuncia fin da ora da parte dell'Associazione e dei suoi soci ad ogni pretesa nonché rinuncia ad ogni azione di rivalsa e/o eccezione in merito.

Art. 13 Rinnovo della concessione.

1. E' in facoltà dell'Ente rinnovare la concessione dei terreni alla scadenza del termine per un altro anno, con riserva, peraltro, di modificarne le condizioni.
2. L'Associazione, in persona del Presidente pro-tempore, dovrà in ogni caso richiedere il rinnovo della concessione almeno tre mesi prima della scadenza, mediante istanza da presentare all'Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero mediante raccomandata A.R.
3. Alla scadenza del periodo di concessione, ovvero alla scadenza del rinnovo, qualora assentito, la tabellazione di cui all'art. 5 comma 1.3 dovrà essere rimossa a cura dei soci dell'Associazione destinatari della concessione.

Art. 14 Violazione delle clausole convenzionali

1. La violazione delle clausole di cui alla presente convenzione, debitamente sottoscritte dalle parti, dà luogo alla risoluzione "*ipso jure*" della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. vigente.

Art. 15 Norma finale.

1. Per quanto non disposto dal presente atto, si fa espresso rinvio alla L.R. 82/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a qualsiasi altro atto a contenuto normativo emanato o emanando da parte della Regione Lazio, in particolare si fa rinvio alla normativa vigente in materia forestale.

Tarquinia, _____

Università Agraria di Tarquinia
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott. Rossano Cea

Associazione "Il Tartufo"
Il Presidente
Giovanni Castellani

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 cod. civ. si intendono specificamente ed espressamente approvati gli artt. 5 e 12 della presente convenzione.

Università Agraria di Tarquinia
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott. Rossano Cea

Associazione "Il Tartufo"
Il Presidente
Giovanni Castellani



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

**Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n.213**

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 74 del 3 luglio 2018

Servizio Affari Generali

Oggetto: Rinnovo concessione annuale all'Associazione "Il Tartufo" di Tarquinia terreni di demanio civico a vocazione tartufigena per la raccolta riservata all'utenza dell'Ente. Approvazione schema di convenzione. Determinazioni.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 28 giugno 2018

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott. Rossano CEA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 28 giugno 2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.*
F.to Maria BELLUCCI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Sergio BORZACCHI

Il Segretario
f.to Dott. Rossano CEA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 09 LUG. 2018



Il Segretario
Dott. Rossano CEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato online sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 09 LUG. 2018 al 24 LUG. 2018

Tarquinia, li 09 LUG. 2018

Il Segretario
Dott. Rossano CEA